

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI  
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE RCC/xxxxx – QUOTE  
SOCIALI**

**In esecuzione alla Legge Regionale 11 settembre 2025 n. 24, articolo 9  
comma 22 lettera b) che modifica l'articolo 2 comma 19 lettera c) della  
legge regionale n. 12 del 2025.**

**CIG**

Atto aggiuntivo al contratto tra l'**Azienda Regionale della Salute (ARES)** con sede  
in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925,  
nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante

C.F.

(in forza della Deliberazione ARES XXXXX), da una parte domiciliato per la carica  
presso la medesima, da una parte

e

la Struttura

(di seguito denominata Struttura), C.F.

e P.Iva

con sede legale in

via

e sede operativa in \_\_\_\_\_via \_\_\_\_\_, nella persona del Legale  
rappresentante

C.F.

dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che con Deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna n. 225 del

20/09/2024 e ss.mm.ii è stato approvato il Piano di Acquisto delle prestazioni del

macrolivello della riabilitazione globale e, conseguentemente, sono stati stipulati con

le Strutture private i relativi contratti;

- che in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra le parti è stato stipulato il

contratto n. RCC/XXXX avente ad oggetto anche prestazioni di riabilitazione globale

a valenza socio- riabilitativa (livelli 3, 5 e 6 come da DGR 33/10 del 13/10/2023);

- che per l'erogazione di tali prestazioni è previsto il pagamento di una tariffa distinta

tra quota sanitaria e una quota sociale;

- che il contratto RCC/XXX prevede il pagamento della sola quota sanitaria;

- che la DGR 67/20 del 23.12.2025, in esecuzione della Legge Regionale 11 settem-

bre 2025 n. 24, articolo 9 comma 22 lettera b) che modifica l'articolo 2 comma 19

lettera c) della legge regionale n. 12 del 2025 prevede che, a decorrere dall'annualità

2026, ARES dovrà provvedere al pagamento anche della quota sociale;

- che la successiva DGR 13/21 del 18.03.2026 ha introdotto disposizioni integrative

alla succitata DGR 67/20 del 23.12.2025;

- che, pertanto, con il presente atto aggiuntivo al contratto RCC/XXX viene stipulato

apposito accordo per il pagamento della quota sociale dovuta.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti, come sopra costituite, conven-

gono quanto segue:

#### **Articolo Unico**

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

aggiuntivo.

Il presente atto aggiuntivo disciplina il pagamento della quota sociale delle presta-

zioni sociosanitarie di riabilitazione globale afferenti ai seguenti livelli:

livello 3A /3B Riabilitazione residenziale a valenza socio riabilitativa

livello 5 Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità

livello 6 Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità a tempo ridotto.

In esecuzione al quanto disposto dalla DGR n. 67/20 del 23.12.2025 e della successiva DGR 13/21 del 18.03.2026, a seguito della valutazione dell'utente da parte dell'Unità di valutazione interna (UVI), la Struttura XXXX dovrà notificare l'inserimento dell'utente, oltre che all'Unità di Valutazione Territoriale (UVT), anche al Comune di residenza dello stesso ai fini dell'accertamento della sua capacità economica e della conseguente determinazione della sua eventuale quota di compartecipazione secondo le fasce ISEE approvate con DGR 2/5 del 22/01/2014 e n. 9/9 del 05/03/2014.

Il budget di spesa complessivo per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione globale per la quota sanitaria assegnato alla Struttura XXXX per l'anno 2026 è quello risultante dal contratto RCC/XXXX in essere e dalle successive modifiche e/o integrazioni, mentre l'importo stimato per il pagamento della quota sociale, che verrà effettuato in conformità alla DGR n. 33/10 del 13/10/2023, alla DGR 67/20 del 23.12.2025 e alla DGR 13/21 del 18/03/2026 per le prestazioni ritenute appropriate, è di €.\_\_\_\_\_.

La quota sociale dovrà essere fatturata separatamente dalla quota sanitaria.

Per la quota sociale la Struttura XXXX si obbliga ad emettere due distinte fatture ad ARES Sardegna: una in misura pari al 90% della quota sociale e una pari al restante 10% della quota sociale, con gli stessi i termini e modalità previsti nella DGR 13/21 del 18/03/2026 e nel contratto per la quota sanitaria (articolo 15 del contratto).

Unitamente alle fatture elettroniche, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare ad ARES apposita rendicontazione e al Comune competente il riepilogo mensile dei pazienti in carico/dimessi, secondo le modalità tecniche comunicate dai medesimi.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, provvederà al pagamento della fattura relativa al 90% della quota sociale; la fattura relativa al restante 10% della quota sociale verrà pagata entro il 31 marzo 2027.

Il presente atto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2<sup>a</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Salvo quanto diversamente regolamentato nel presente atto, restano invariate tutte

le restanti condizioni contrattuali laddove applicabili.

Il Direttore Generale

Rapp.te legale Struttura Accreditata